



Lunedì 07/04/2025

Prove in appello nel processo tributario: la Corte Costituzionale dichiara incostituzionali le nuove limitazioni

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 la Corte Costituzionale, esprimendosi su questioni di legittimità costituzionale contenute nel Dlgs n. 220/2023 (â€œDisposizioni in materia di contenzioso tributarioâ€•) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia:

- ha dichiarato lâ€™illegittimità costituzionale dellâ€™art. 58, comma 3, del DL n. 546/1992, come introdotto dallâ€™art. 1, comma 1, lettera bb), del DI n. 220/2023, che vietava il deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti;
- ha dichiarato lâ€™illegittimità costituzionale dellâ€™art. 4, comma 2, del DI n. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui allâ€™art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anzichè ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente allâ€™entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellâ€™art. 58, comma 3, del DI n. 546/1992, come introdotto dallâ€™art. 1, comma 1, lettera bb), del DI n. 220/2023, nella parte in cui non consente la produzione in appello delle "notifiche dellâ€™atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dellâ€™articolo 14 comma 6-bis", sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

<https://www.cortecostituzionale.it>